

**COMMISSIONE II**  
**AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI**  
**E DI CULTO - ENTI PUBBLICI**

LXXXIX.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1967**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO**  
**INDI**  
**DEL VICEPRESIDENTE VIVIANI LUCIANA**

**INDICE**

	PAG.	PAG.	
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	697		
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>			
MENGOZZI ed altri: Modifica all'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (3787) . . . . .	697		
PRESIDENTE . . . . .	697, 698, 699		
BORSARI . . . . .	698		
COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	698		
DOSSETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	697		
GREPPI . . . . .	698		
MATTARELLI . . . . .	698		
MENGOZZI . . . . .	699		
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4187);			
SEMERARO: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705);			
TERRANOVA CORRADO ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910);			
ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488) . . . . .	699		
PRESIDENTE . . . . .	699, 703, 704, 709, 710		
BORSARI . . . . .	709		
CATTANEO PETRINI GIANNINA . . . . .	707		
CORONA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .	709		
		GAGLIARDI, <i>Relatore</i> . . . . . 699, 703, 709	
		GREPPI . . . . . 704	
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . . 711	
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	
		<b>La seduta comincia alle 9,50.</b>	
		MATTARELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		<b>Congedo.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bonea.	
		<b>Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Mengozzi ed altri: Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (3787).</b>	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mengozzi, Carra, Ghio, Mattarelli, Dossetti, Bersani, Buzzi, Bressani, Marchiani, Rinaldi, Girardin, Toros, Gagliardi, Bianchi Gerardo: « Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 » (3787).	
		Il relatore, onorevole Dossetti, ha facoltà di svolgere la relazione.	
		DOSSETTI, <i>Relatore</i> . La proposta di legge tende a modificare l'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sulle aree depresse. Detto articolo 17 prevede la esenzione fiscale per gli impianti che sorgano in zone rico-	

nosciute depresse entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, cioè dal 13 agosto 1966.

Peraltro il congegno secondo il quale scattarebbe l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 17 è un congegno che fa ancora riferimento alla precedente legge sulle aree depresse, cioè prevede l'esenzione fiscale sulla base del numero degli operai (100), limite che, invece, la legge n. 614 ha sostituito con un nuovo criterio: 2 miliardi di lire investiti negli impianti fissi. Perciò si ha il permanere di due diversi criteri, la coesistenza di due criteri di esenzione fiscale: quello previsto dalla nuova legge, cioè il criterio dei 2 miliardi, e quello della precedente legge, cioè dei 100 operai.

La permanenza di questi due criteri ha portato alla incongruenza di rendere vano, per il periodo in cui coesistono i due criteri, il fine fondamentale della legge precedente e di quella successiva: quello di stimolare il sorgere di nuove fonti di lavoro.

La modifica proposta con questa iniziativa tende appunto ad unificare i criteri per l'esenzione fiscale. Si prevede, infatti, che anche per le iniziative che sorgano entro tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 614, anche nelle aree depresse delimitate secondo la precedente legge, l'esenzione fiscale sia consentita sulla base della cifra di 2 miliardi e non sul numero degli operai. Questo criterio di unificazione verrebbe coerentemente applicato anche nei casi di ampliamento delle aziende esistenti.

Detto questo, devo fare presente che la V Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di legge.

Già in sede referente su questa proposta di legge mi era parso che vi fosse il consenso unanime della Commissione. Mi auguro pertanto che essa venga approvata.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato, per le finanze.** Debbo innanzitutto ringraziare l'onorevole Relatore per la sua lucida esposizione, alla quale ho ben poco da aggiungere. Il Governo è favorevole pienamente alla proposta di legge, e ciò anche, come già ricordato dall'onorevole Relatore, proprio ai fini che la legge n. 614 si proponeva di raggiungere. A causa infatti dei due diversi criteri di esenzione fiscale, è accaduto che molte iniziative non siano state attuate proprio in attesa che terminasse questo periodo di interregno. Da ciò si rileva

facilmente l'importanza della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne dò lettura.

#### ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge », sono aggiunte le seguenti: « purché a prescindere dal numero degli operai addetti all'impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.

L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai, non superi il limite di cui al precedente comma ».

**BORSARI.** Non voglio ripetere ciò che abbiamo avuto occasione più volte di sostenere in questa sede su questi provvedimenti. Farò soltanto rilevare che si continua a persistere su una strada che si è dimostrata alquanto deludente proprio ai fini che ci si proponeva. Tuttavia, trattandosi di un provvedimento che intende adeguare la precedente situazione con le nuove disposizioni dell'ultima legge in materia, il nostro gruppo, pur ribadendo il suo non positivo giudizio, si rimette alle decisioni della Commissione, astenendosi.

**MATTARELLI GINO.** Il nostro assenso alla proposta di legge è completo, perchè essa viene incontro ad una esigenza che è particolarmente sentita nelle zone depresse, dato che con quanto stabilito dalla legge n. 614 si offrono notevoli possibilità rispetto alla normativa precedente per quanto riguarda le iniziative industriali che dovrebbero sorgere in queste zone; pertanto la proposta di legge, come è stato ricordato dall'onorevole Relatore e dal rappresentante del Governo, intende superare quella stasi determinata dal permanere dei due criteri di esenzione fiscale.

Colgo l'occasione per sollecitare il Governo ad emanare il provvedimento di delimitazione delle aree depresse con i nuovi criteri stabiliti dalla legge n. 614.

**GREPPI.** Non ho che da esprimere il consenso del mio gruppo politico alla ap-

provazione di questa proposta di legge. Questo soprattutto apprezzando i motivi cui si ispira e che sono quelli che sono stati qui così bene sintetizzati nel suo intervento dal collega onorevole Mattarelli le cui considerazioni, che io condivido in pieno, ritengo accettabili dalla Commissione. Ecco perché noi voteremo in favore di questo provvedimento, convinti come siamo che sia quanto meno doveroso ed utile.

PRESIDENTE. L'onorevole presentatore?

MENGOZZI. Non ho che da ringraziare la Commissione per la cortesia e l'ospitalità. Sono venuto soltanto per il caso si rendessero necessari chiarimenti.

PRESIDENTE. Un emendamento del relatore propone di modificare il titolo della proposta di legge in esame, integrandolo con la aggiunta delle seguenti parole: « ... recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale ». La modificazione ha lo scopo di rendere più espressivo, meno ermetico e, quindi, più comprensibile, il provvedimento soprattutto per i lettori della *Gazzetta ufficiale*.

Se non vi sono osservazioni o obiezioni, pongo quindi senz'altro in votazione il titolo modificato come da proposta del Relatore, consentite il governo. Esso è il seguente:

« Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale ».

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4187); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Semeraro: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705); Terranova Corrado ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910); Alatri ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (4187) e, delle proposte di legge:

d'iniziativa del deputato Semeraro: « Provvidenze a favore dei complessi bandistici » (705); d'iniziativa dei deputati Terranova Corrado, Elkan, De Meo, Scalia Vito, Romanato, Bosisio, Rampa, Cassiani, Pitzalis, Brandi, Pintus, Simonacci, Dal Canton Maria Pia, Barberi, Martini Maria Eletta, Greggi, Baroni, Colasanto, Sinesio, Di Leo, Fortini, Valiante, Vincelli, D'Arezzo, Turnaturi, Azzaro, De Capua, Calvetti, Cavallaro Nicola, Lucchesi, Sorgi, De Zan, Spadola, Bontade Margherita, Fracassi, Miotti Carli Amalia, Leone Raffaele, Fusaro, Cocco Maria, Canestrari, Barbaccia, Del Castillo, Borghi, Patrini, Bianchi Gerardo; Titomanlio Vittoria, Sgarlata: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910); d'iniziativa dei deputati Alatri, Rossanda Banfi Rossana, Viviani Luciana, Scarpa: « Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (3488).

L'onorevole Gagliardi, relatore per il disegno di legge n. 4187, è pregato di tener presente, nel riferire alla Commissione, oltre che il testo governativo anche le tre proposte di legge. Vertendo su materia identica, infatti, i quattro provvedimenti uno d'iniziativa governativo e tre d'iniziativa parlamentare sono stati abbinati (come prassi e regolamento impongono) e formeranno oggetto di una unica discussione. Al termine della discussione generale, poi, al momento di passare agli articoli, la Commissione sceglierà il testo-base, che presumibilmente sarà quello governativo, sul quale sarà possibile presentare emendamenti.

Poichè i relatori delle tre proposte di legge sono al momento assenti prego l'onorevole Gagliardi di riferire anche sulle proposte stesse.

GAGLIARDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Giunge all'esame di questo ramo del Parlamento il disegno di legge, presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali. Approvato dal Senato e, più esattamente, dalla prima commissione permanente del Senato, nella seduta del 15 giugno 1967, con alcune modifiche non indifferenti rispetto al testo originario, il disegno di legge, da lungo tempo atteso, affronta, bisogna dirlo con spassionatezza, in modo nuovo e sufficientemente organico, i problemi degli enti lirici e delle attività musicali.

Le precedenti disposizioni, risalenti a molti anni addietro, avevano da tempo lasciato intravedere la loro inadeguatezza e insufficienza, non solo di fronte alla continua crescita del livello culturale e civile del Paese e al continuo evolvere dello stesso gusto musicale, ma di fronte proprio al problema rappresentato dall'insufficienza strutturale nonché economico-finanziaria e organico-organizzativa degli enti lirici.

Oggi, con questo disegno di legge, articolato in quattro titoli, possiamo dire che si raggiunge — e, di ciò va dato atto al governo attraverso il Ministro del turismo e dello spettacolo — si raggiunge per la prima volta un'impostazione indubbiamente notevole. Criticabile anche, certamente, per taluni aspetti, ma sostanzialmente positiva e valida.

Perché? Perché, ricalcando la strada della precedente regolamentazione predisposta per la cinematografia, il disegno di legge sottoposto al nostro esame affronta con un cappello di indirizzo finalistico sulla materia, la materia stessa in modo nobile, in modo dignitoso, in modo organico e, per taluni aspetti, anche innovatore. Anche, direi, sotto il profilo finanziario, in modo notevole.

Ora, io ritengo che la maniera migliore di relazionare sia quella di affrontare subito la struttura del disegno di legge, individuando articolo per articolo che cosa ci offre e ci presenta.

L'articolo 1, come già è stato fatto per la precedente legge sulla cinematografia, e noi ci auguriamo — ce lo consenta l'onorevole Ministro — presto giunga anche quella per la prosa (forse il testo è già stato preparato, forse resta soltanto da definire la parte finanziaria!), richiamandosi ai presupposti e alle finalità della legge, definisce la diffusione dell'attività lirica e concertistica come uno dei presupposti sui quali i pubblici poteri richiamano l'attenzione dell'intera comunità nazionale.

L'articolo 2 entra subito nel vivo della spesa, indicando gli importi che vengono destinati alla attività lirica e a quella concertistica. Come si sa, si tratta dell'importo di 12 miliardi annui, cifra che supera largamente la somma finora stanziata per il settore.

Gli enti lirici riconosciuti — basti ricordare per tutti l'Accademia di Santa Cecilia — purtroppo finora hanno chiuso i loro bilanci in disavanzo e la dinamica della spesa — non sempre, forse, dobbiamo riconoscerlo, queste voci componenti la spesa erano giustificate! — ha fatto sì che in questi bilanci vi fosse sempre un divario, un disavanzo e lo

Stato, saltuariamente, periodicamente, si dovesse incaricare alla fine di sanarlo, attraverso interventi di emergenza, di sanarlo, mediante provvedimenti per la verità non sempre oggettivi, non perchè non efficaci, ma perchè sananti soltanto una buona o meno buona o cattiva amministrazione. Tanto che taluni teatri, più intraprendenti, avvertendo che questa era la strada attraverso la quale lo Stato, e il governo per esso, si muoveva hanno fatto forse non dico dell'allegria amministrazione, ma certo un'amministrazione non eccessivamente preoccupata di far quadrare il bilancio!

Il significato di questa legge, su cui richiamo l'attenzione non solo della Commissione, ma soprattutto dell'onorevole Ministro, è che finalmente con essa si dovrebbe esser giunti a por fine a questa continua rincorsa fra possibilità finanziaria e spesa. L'importo di 12 miliardi ora previsto dovrebbe definitivamente sanare questo stato di cose, chiudere con il passato e instaurare un metodo nuovo di autonomia, ma anche di austerità, perchè gli enti hanno tutto il diritto di essere autonomi, però nella misura in cui si responsabilizzano ed attuano una politica seria, contenuta della spesa. Certo, se si potessero fare grandi cose, programmazioni particolarmente impegnative, *tournées* all'estero, e cos'ivvia, sarebbe una gran bella cosa. Però, questo non è sempre possibile. Per l'avvenire bisognerà cercare di fare sempre di più e sempre meglio, ma occorrerà anche adeguare il passo alle reali possibilità del momento. Perchè, se noi domani rimettessimo in moto la spirale dei costi e delle entrate, anche questo disegno di legge sarebbe vano. Esso sarà valido, ripeto, nella misura in cui riesca a chiudere con il passato e ad aprire il nuovo modo di essere degli enti lirici italiani. Dodici miliardi annui, dicevo, sono destinati agli enti e istituzioni di importanza nazionale, che vengono poi indicati nel successivo articolo 6. E, alla lettera b), sempre di questo articolo 2, è previsto un fondo speciale che serve, come si vede nei successivi articoli, al cosiddetto teatro di sostegno ed altre attività e iniziative intese all'incremento e diffusione delle attività musicali in genere, mettendo in moto un meccanismo già esistente, per la verità, ma che noi ci auguriamo, anche sotto questo punto di vista, in maniera più organica, razionale, più significativa.

Il fondo di cui alla lettera b), come loro possono vedere, ed io mi risparmio la lettura, è ricavato dalla partecipazione ad al-

cune aliquote di imposte sugli abbonamenti alle radioaudizioni circolari, sui proventi della RAI-Radiotelevisione italiana, ecc., fonti da cui traggono provvidenze anche altre attività e che è giusto, quindi, tener presenti per queste attività liriche e musicali. Perché, anche per questo settore, finalmente, le cose saranno coordinate, come vedremo più avanti, come per il cinema e le attività parallele.

All'articolo 3 è prevista una Commissione centrale per la musica. Questo Senato della musica, degli enti lirici, della concertistica ha evidentemente funzioni di organo di consulenza, di strumento di indicazioni, di suggerimenti e di proposte: insomma una istituzione che affianchi l'opera del Ministro e degli enti lirici e nella quale tutte le voci interessate hanno il loro posto.

Il coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle della RAI-TV si realizza, come previsto dall'articolo 4, con un comitato permanente che ha la funzione di utilizzare queste forme di spettacolo ai fini della RAI-TV e contemporaneamente di mettere quest'ultimo ente, per quanto è possibile, a disposizione degli enti lirici, sì che ne derivi un mutuo reciproco interesse.

Con questo articolo 4 si esaurisce il titolo I, che è il capitolo di impostazione. Il titolo II affronta particolareggiatamente la materia degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche, che costituiscono — non mi si accusi di retorica — un patrimonio non indifferente per il nostro Paese, un patrimonio che ha importantissime funzioni culturali, turistiche, economiche e, anche, industriali. Evidentemente l'interesse pubblico a queste attività non è certo cosa di poco conto, da sottovalutare, ma il fatto che lo si riaffermi acquista una importanza sulla quale è opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

L'articolo 6 elimina tutte le preoccupazioni su eventuali priorità che potessero giocare, perché gli enti sono citati nell'ordine alfabetico delle città nelle quali hanno sede. Oltre agli enti lirici citati sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Cagliari.

All'articolo 7 c'è un richiamo al particolare interesse nazionale nel campo musicale del Teatro alla Scala. A questo proposito il Relatore non esprime un parere, ma attende di conoscere il polso e l'opinione della Commissione, non perché non siano da riconoscersi i meriti certamente indiscussi di

questo teatro, ma perché in effetti la questione ha suscitato alcune perplessità, mentre, a mio avviso, questa collocazione non pare essere tale da costituire motivo di pregiudizio alla dignità e al prestigio degli altri enti. Ci sono stati addirittura movimenti e sottoscrizioni popolari e di élites culturali. Ripeto che il Relatore attende di conoscere la opinione in merito degli altri Commissari: ha, ovviamente, una sua tesi in proposito, ma queste sue prospettive le enuncerà alla fine del dibattito, in sede di replica.

Mi permetto di sottolineare l'importanza dell'articolo 8, in cui vengono sancite le iniziative per la formazione professionale, liberamente assunte dagli enti lirici nel loro spontaneo interesse. L'esistenza di questi centri è estremamente importante per garantire la continuità della tradizione, la qualificazione delle masse e dei solisti, per mettere in moto un processo continuo di rinnovamento del personale ad alto livello.

L'articolo 9 definisce gli organi degli enti: il presidente, il sovrintendente, il Consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori. Il presidente è, come per il passato, il sindaco della città in cui ha sede l'ente lirico. Particolari condizioni sono previste per le due istituzioni concertistiche assimilate. Il vicepresidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

L'articolo 11 tratta delle figure del sovrintendente e del direttore artistico. Mi consenta di fare presente, onorevole Ministro, che, anche per simmetria con il precedente articolo 9 dove la figura del direttore artistico non appare tra gli organi statuari dell'ente, sarebbe preferibile, magari sdoppiando l'articolo, che la figura del direttore artistico non appaia a fianco di quella del sovrintendente.

L'articolo 12 stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione con una larga rappresentanza degli enti locali interessati: ciò anche per impegnare questi ultimi, nonostante le loro difficoltà di bilancio, ad integrare — come in effetti sinora è stato fatto — i bilanci dei loro enti lirici. Vi sono poi rappresentanti degli enti turistici, dei lavoratori e di tutte le categorie interessate, in maniera che in pratica il consiglio di amministrazione, con questa sua composizione più larga che nel passato, è in effetti un organo bene equilibrato, armonico, rappresentativo.

All'articolo 13 sono definiti i compiti del consiglio di amministrazione e all'articolo 14 quelli del collegio dei revisori, del quale fa

parte anche un rappresentante del ministero del tesoro per il semplice motivo che laddove il finanziamento dello Stato è quasi totale, è giusto che, sia pure nel pieno rispetto della responsabile autonomia degli enti, vi sia un controllo efficace delle spese da parte dello Stato. È un indirizzo, questo, che si va sempre più estendendo, perché è indispensabile che la spesa del pubblico denaro sia oculatamente effettuata, pur evitando di cadere nel difetto opposto.

Vi è stata la preoccupazione che gli enti locali fossero chiamati a contribuire obbligatoriamente! Questo in precedenti proposte e disegni di legge. Qui non accade, in questo disegno di legge. È auspicabile che lo facciano, come indicato nell'articolo 15, ma nella loro piena autonomia e libertà.

Nell'articolo 16 è previsto l'inizio e il termine dell'esercizio finanziario degli enti e istituzioni che devono coincidere con quelli dell'anno finanziario dello Stato. Si parla dei bilanci e si indica quelli che devono essere i tempi. Mi sembra che anche questo articolo possa essere tranquillamente approvato.

L'articolo 17 dà indicazioni sul bilancio di previsione. Ed io osservo che è quanto mai opportuno che questi enti abbiano il loro bilancio di previsione. Perché, infatti, proprio in un settore come questo che stiamo esaminando, la possibilità che le intenzioni vengano poi tradite nel corso delle iniziative concrete è largamente presente. Si parte sempre con una certa previsione, poi, arrivano gli imprevisti: i cantanti che non si reperiscono, e così via. E si sfondano le previsioni in modo grave. Il fatto che sia richiesto per ogni stagione un preciso programma con l'indicazione sia pure di massima delle opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico, costi, ecc., è un fatto, a mio avviso, importante che va sottolineato.

Per quanto riguarda la partecipazione di elementi stranieri — anzi, di cittadini stranieri — è, meglio ancora, di altra nazionalità, perché la parola « stranieri », specie in questo settore a me non piace! — qui sono previste alcune limitazioni. Forse sono limitazioni un tantino rigorose in un clima di universalismo, direi, quale questo in cui si opera trattandosi di attività artistica. Ma forse si può fare qualcosa. Si tratta, qui, comunque di difendere i nostri artisti, le nostre masse artistiche, ecc. Ed io, per primo, sono quello che dico: non danneggiamoci con le nostre stesse mani. E, però, un limite è bene che ci sia.

Così, com'è bene, al successivo articolo 18, che gli enti e le istituzioni in sede di programmazione riservino almeno il 20 per cento delle rappresentazioni ed esecuzioni previste agli studenti e ai lavoratori, sotto forma di prezzi ridotti o di abbonamenti a condizioni di favore o, ancora, con la riserva di parte dei posti in ogni manifestazione programmata. E questo, infatti, un grosso fatto di diffusione della cultura che va sottolineato e di cui va dato atto al disegno di legge in esame.

All'articolo 19 è previsto un concreto coordinamento dell'attività degli enti. Auguriamoci che l'articolo costituisca uno strumento efficiente a questo riguardo. Perché? Perché anche qui spesso dobbiamo lamentare una specie di arrivismo, di rincorsa a chi fa prima ad impadronirsi, ad esempio, del cantante di grido, a fare la stagione più *éclatante*. E, tutto questo, però, sulla pelle dei contribuenti. Ora, io mi domando: è mai possibile che le scene debbano sempre essere rinnovate per la rappresentazione della stessa opera, per cui, venti rappresentazioni, ad esempio, dell'« Aida » che si fanno in Italia si traducono in venti rappresentazioni nuove?! Quindi, il fatto che le scene, i materiali artistici in genere, gli stessi artisti, siano soggetti a scambi e, quindi, abbiano la possibilità di ruotare e, magari, dopo dieci anni queste attrezzature sceniche se ben conservate in un magazzino non umido o soggetto all'acqua alta, possano essere riprese, non mi pare sia poi una cosa grave per gli enti lirici. Perché, anche se è vero che bisogna pensare a dare il lavoro agli architetti, ai tecnici, ecc., non è detto che questo debba portare allo spreco. Ed io mi auguro, signor Ministro, che sotto la sua ferma condotta si riesca a mettere in atto veramente questo interscambio per il bene di tutti, anche per gli stessi enti lirici.

Anzi, sarebbe quanto mai opportuno che in questa occasione, onorevole Ministro, ci fosse dato di visitare alla fine dei nostri lavori un teatro lirico qualunque! Solo per andare a vedere noi di persona come funziona la cosa, come si attua questo interscambio anche sul piano regionale oltre che nazionale. Perché? Perché l'ente lirico del capoluogo non sempre attua questo principio. Si può pretendere che un ente programmi regolarmente una stagione artistica, ma compia anche una « tournée », direi, prima che all'estero anche nella sua stessa regione. Qui, in proposito, il Parlamento qualcosa può dire volendo. Certo, il teatro che opera

naturalmente in tutta Italia è una grande massa che circola con dei costi, ovviamente, impossibili, mentre il teatro fatto dai cosiddetti teatri di tradizione non è sempre in grado di conseguire lo scopo. Ma, questo non è sempre vero, perché anche questi ultimi sono legati all'impegno, sono tenuti a fare bella figura e, a volte, fanno veramente cose buone.

Comunque, io dico, i costi generali corrono sempre, perché quando si ha in piedi una massa orchestrale, che suoni o non suoni, che canti o non canti, il costo esiste sempre. Ed allora non si debbono più addebitare certe spese quando l'ente stesso esegue opere o concerti in sedi fuori dei capoluoghi di regione.

L'articolo 21 ha sollevato notevoli perplessità nella primitiva stesura, al Senato, dove si sono avuti lunghi dibattiti. Pare che così come si presenta ora, l'articolo sia valido. Perché? Perché non si poteva prescindere in ogni caso dalla esistenza del fatto reale: «...la spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966»!

Questa c'è, non si discute. A meno che non ci si metta a fare una politica di licenziamenti e così via. Ora, è vero che ci sarà la possibilità di agire su certe frange marginali, di prevedere ridimensionamenti del personale, di funzionari, degli stessi artisti quando, se e ove questo sia possibile, ma, tolte queste frange, la sostanza è quella che è. Ed allora i denari vanno dati, per affrontare gli oneri in atto. Ora, qual'è la mia preoccupazione, onorevole Ministro? Che gli oneri in atto finiscano per assorbire tutto quanto il contributo qui previsto. Quindi, fino a che non entrerà in funzione quella revisione biennale, o sarà richiesto un continuo adeguamento del contributo statale o non si risolverà nulla. Ma, finora quei calcoli hanno un valore puramente simbolico e indicativo.

L'articolo 23 si preoccupa della diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale e riserva 200 milioni di lire, sul fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 2, per contributi straordinari per l'allestimento di nuovi lavori musicali nuovi o comunque di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione che lo esegue. Non è molto, ma è già qualcosa, se confrontato con una certa politica che viene attuata nei riguardi del nuovo!

L'articolo 24 prevede lo statuto e relativo regolamento organico degli enti in maniera

che possa essere finalmente adeguatamente definito, appunto, questo organico del personale e, conseguentemente, quest'ultimo non essere più sottoposto a continue tensioni e apprensioni.

PRESIDENTE. A questo punto si rende necessaria una breve sospensione perché siamo stati avvertiti che una votazione sta per aver luogo in aula.

(La seduta sospesa alle 10,40 riprende alle ore 11,10).

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VIVIANI LUCIANA

PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardi ha facoltà di completare la sua relazione.

GAGLIARDI, *Relatore*. Eravamo arrivati a considerare il titolo III che, come accennavo prima, affronta tutta l'attività delle manifestazioni liriche indette non dagli enti riconosciuti, ma dagli enti provinciali del turismo, amministrazioni comunali e provinciali, eccetera: tra queste la legge si premura di riconoscere un certo numero, i «teatri di tradizione», che sono contemplati all'articolo 27. Anche per ottenere questi contributi saltuari è necessario, come prescrive l'articolo 28, che gli enti interessati programmino le manifestazioni in modo da fornire tutte le opportune garanzie.

L'articolo 29 richiama anche per questi teatri l'esigenza di recite a prezzi ridotti. L'articolo 30 definisce i criteri in base ai quali vengono erogate le sovvenzioni. L'articolo 31 tratta delle attività concertistiche e del loro sovvenzionamento; l'articolo 32 delle manifestazioni liriche e concertistiche all'estero.

Infine con l'articolo 35 il ministero è autorizzato ad erogare contributi per eventuali festivals lirici. L'articolo 36 tratta dei concorsi e delle attività sperimentali e delle rassegne.

Faccio presente l'importanza dell'articolo 38, che prevede un fondo speciale di 200 milioni, una parte del quale — 50 milioni — viene destinato a complessi bandistici, cioè a quei gruppi per i quali la proposta di legge n. 705 d'iniziativa dell'onorevole Semeraro esprime a chiare note l'opinione che essi rappresentino una attività di rilevante interesse sociale nel nostro Paese. Vi sono centri che sono attaccati con radicate tradizioni a queste loro bande; sostenute con l'impegno di tutti, ed è quindi giusto questo riconoscimento dato dal disegno di legge.

L'articolo 39 crea per il teatro una sezione autonoma per il credito, il cui fondo di dota-

zione è costituito di 400 milioni, di cui 350 apportati dallo Stato.

Presso il Ministero, secondo quanto disposto dagli articoli 40 e 41, sarà tenuto un albo delle imprese liriche riconosciute: questo per evitare che sensali e speculatori finiscano per introdursi in modo parassitario all'interno del ciclo delle attività liriche, fruendo di larghe tangenti e finendo per condizionare l'avvenire di molti giovani. Lo stesso discorso vale per il titolo IV, che riguarda il collocamento del personale artistico, dove, all'articolo 45, si stabilisce che la richiesta può essere nominativa, ma deve passare obbligatoriamente per l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo. E' una forma di garanzia, questa, che va sottolineata, perché dovrebbe rompere quella che fu definita la mafia dei teatri. Vi sono anche delle sanzioni molto forti previste a carico di coloro che ritenessero di potere battere ancora la vecchia via.

Norme transitorie sono contenute nell'articolo 48. Mi permette di sottolineare l'importanza dell'articolo 51 che riguarda la sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti lirici e delle istituzioni assimilate: al 31 dicembre 1966 si chiude tutto il passato e lo Stato si accolla i relativi oneri. Ove sia possibile, proporrei però che questo termine, di concerto con il Tesoro, sia posticipato al 30 giugno 1967, sempreché per ottenere questo non si debba arrivare ad un arresto pericoloso dell'iter del disegno di legge: si finirebbe, altrimenti, per avere di più, di perdere anche il meno.

Concludo, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge che, anche se non ci sembra affatto — come abbiamo detto all'inizio — esente da pecche e, quindi, suscettibile di eventuali ritocchi, perché tutto quello che è umano è perfezionabile, rappresenta tuttavia, a nostro giudizio, un grosso sforzo finanziario, strutturale e di coordinamento nel settore di una attività estremamente importante. E' un provvedimento che a mio avviso onora le forze politiche che l'hanno promosso e tutti coloro che vi hanno collaborato. Siamo certi che la tradizione musicale e concertistica del nostro Paese trarrà dall'attuazione del disegno di legge nuova linfa per giungere a traguardi ancora più luminosi.

Al nostro esame sono anche le proposte di legge n. 705, di iniziativa dell'onorevole Semeraro; n. 1910, d'iniziativa dell'onorevole Terranova ed altri, e n. 3488, d'iniziativa dell'onorevole Alatri e altri. Su di esse riferirò brevemente,

non perché non siano importanti, ma perché esse trovano in larga parte riscontro nel disegno di legge e per altra parte potranno essere meglio esaminate nel corso della discussione. La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Semeraro riguarda soprattutto i complessi bandistici; quella dell'onorevole Terranova Corrado, che porta la firma di 40 onorevoli colleghi, è un nobile tentativo di colmare alcune lacune e presenta indicazioni di rilievo che saranno esaminate nel prosieguo della discussione; altrettanto dicasi per quella d'iniziativa dell'onorevole Alatri e altri, che comporta provvidenze globali per tutto il settore che potranno essere meglio valutate successivamente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GREPPI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la precedenza nella richiesta di prendere la parola ha un solo significato di carattere pratico, dovendo io partire necessariamente per Milano tra qualche ora e ritornare immediatamente per partecipare alla riunione della Commissione di domani mattina. D'altra parte, vorrei attribuire a questa priorità d'intervento, soltanto nel tempo, subito dopo aver ascoltato il relatore, anche un carattere morale. Nel senso che vorrei impostare, per quanto io venga da Milano e, quindi, dalla Scala, il problema degli enti lirici e in particolare di quel teatro, con la maggiore equità possibile, raccomandandomi allo spirito di giustizia che non può non animare tutti i rappresentanti del popolo italiano.

Vorrei che tutti qui si sentissero impegnati come tali, prescindendo, come del resto farò anch'io, dalle loro passioni e da loro eventuali pregiudizi che non possono che essere, io penso, che di ordine psicologico.

Ho ascoltato con tanta attenzione e con tanta simpatia il relatore, il quale ci ha detto non soltanto degli enti lirici, ma anche, qualche volta liricamente, della sua passione, della sua preoccupazione. E che è soltanto un poco, ma soltanto poco, turbato e riservato. Egli ci ha detto che ritiene giustificato il riconoscimento — e vi ritorneremo sopra! — dei titoli, dei meriti particolari della Scala. Ha aggiunto che egli desidera, prima di prendere posizione, di pervenire ad una conclusione sua, interiore, desidera sentire, tastare il polso della Commissione. Non discuto! Sono, però, fra quelli che si preoccupano sempre nella vita, nella maggiore buona fede, di « creare » il polso, quando si tratta di ispirazioni nobili

e cause giuste come ritengo sia questa per cui parlo. Comunque, non mi permetto di entrare nel merito degli scrupoli, delle riserve, nello spirito, del deputato onorevole Gagliardi. Il quale sa bene, peraltro, che ci sono prove del tutto comuni nella vita, che riguardano entrambi, e che sono fondamentali per una reciproca stima. E, io vorrei però contribuire, in quel clima di equità cui accennavo prima, a persuadere anche lui a far cadere quel velo di trasparente perplessità, del quale abbiamo avuto una rappresentazione, direi, quasi icaistica.

Ora, io mi occuperò soprattutto e rapidissimamente nella sintesi che è dovuta al rispetto, all'omaggio degli ascoltatori di questo livello, mi occuperò soprattutto di alcuni problemi che si rianimano particolarmente intorno al Teatro alla Scala. Credo che resterò, tuttavia, nell'ambito di una discussione generale pertinente quanto al disegno di legge in esame. Si sono sentite alcune cose che qui, soprattutto attraverso le polemiche di questi giorni, sono venute fuori evidenti e precise. Ora, il problema degli enti lirici, e di un certo ente lirico, il problema del teatro di tradizione, hanno impegnato comprensibilmente l'attenzione di tutto il mondo della musica, o meglio, dell'arte della musica. Ma, tutti hanno creduto di dover concentrare particolarmente tutta la loro attenzione su alcuni aspetti della legge che, pertanto, costituiscono nell'ambito della legge stessa, un elemento fondamentale.

Ecco che, così, io mi sottraggo alla tentazione del pensare e parlare settariamente per essere uno che pensa e parla in modo universale. Come, del resto, credo universale sia e si debba dire sia un teatro, come quello della Scala.

L'articolo 7, onorevoli colleghi, mi pare formulato assai felicemente. Come, del resto lo è tutta la legge. Tra compagni non ci si fanno complimenti perché è troppo facile che sembrino adulazioni. E, poiché la verità è la verità e bisogna dirla — lo ha affermato anche l'onorevole Gagliardi, che non è un compagno, ma un amico, un fautore nel centrosinistra — la legge è, dal punto di vista dell'ispirazione e anche della formulazione, una legge che non merita poco rispetto e, quindi, anche l'approvazione del Parlamento; io, spero, della Commissione attraverso l'approvazione in sede legislativa.

Ora, io non so se non si sia caduti in un equivoco nel proporre un problema, questo problema incandescente — e, però, non vorrei

che il fuoco avesse carattere più fatuo di quanto possa sembrare. L'articolo 7 nella sua formulazione, come io dicevo, è certamente felice. Prego tutti, specie chi avesse in animo il riserbo dell'onorevole relatore, di voler considerare anche la lettera che in questo caso impegna lo spirito: « Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto... di particolare interesse nazionale nel campo musicale ». Ora, la formula dev'essere presa per quello che è; nella sua lettera, dicevo, ma anche, e soprattutto, nel suo spirito.

Non si assume in questa formulazione che al Teatro alla Scala è attribuito un particolare interesse nazionale nel campo della musica. Anche l'attribuzione sarebbe logica, ovviamente, ed io mi sentirei un piccolo leone, non solamente milanese, nel difendere quella diversa formulazione che implicasse l'attribuzione e non il riconoscimento. Comunque, non si tratta di questo; si dice che si riconosce alla Scala qualifica di « interesse nazionale ».

Ed allora, onorevoli colleghi, mi sembra debba essere posta, sul terreno di quell'equità alla quale mi richiamavo poc'anzi e che a me è un poco congeniale, una domanda: è effettivamente il Teatro alla Scala un ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale? Realtà, di fatto, della musica, della storia, dell'arte? C'è qualcuno qui, nel mondo delle creature giuste, che lo possa negare? Domando al collega onorevole Ferrari: tu che dopo Caldara sei stato con me quello che ha vissuto di più questo problema, dimmi, quei titoli di preminenza ce li siamo inventati noi, milanesi, ce li siamo sognati?

Com'è nata la Scala, quando è nata e che cosa ha rappresentato realmente nel nostro paese e nel mondo già dalle sue origini?

E, non è stato il Teatro alla Scala la culla della grande musica italiana? Ho qui delle note che mi sono state trasmesse dal Teatro, note che, pur nel loro carattere cronologico, sottintendono il giusto riconoscimento di questo merito. E senza questo riconoscimento la legge non sarebbe giusta. La Scala è stata fondata nel 1778: ha dunque 189 anni di vita: la stagione lirica in corso è la 378<sup>a</sup> della sua storia. E non dico altro per quanto riferisce a quei suoi titoli cronologici, che sono anche titoli evidentemente storici e spirituali, per la sua origine e per la sua attività.

Ora dovrò aggiungere che è proprio accaduto a me, nel marzo 1948, di celebrare il centenario delle Cinque giornate. Le Cinque giornate milanesi costituiscono, penso, una

delle pagine più belle della storia italiana: e noi siamo andati a celebrare il centenario delle Cinque giornate alla Scala. In una serata memorabile abbiamo ascoltato la grande musica di Verdi e poi abbiamo ricordato gli avvenimenti del '48, milanese, italiano, europeo. Perché abbiamo fatto questo? Per metterci in un ambiente più solenne, più grande? No: l'abbiamo fatto perché la Scala era proprio predestinata a questa celebrazione; era nata per questa celebrazione. E lo sanno tutti coloro che hanno vissuto la storia di Milano e d'Italia. Storia e musica: storia che si è espressa in musica che si è compenetrata mirabilmente nella storia. Tutto questo è vero, è innegabile: è un titolo, un attributo che non può non essere riconosciuto. E dobbiamo aggiungere che non è soltanto storia milanese — lo abbiamo già detto — non è soltanto musica milanese: è storia italiana, europea; è musica italiana, europea, universale.

Ed è tanto vero questo (perché bisogna cogliere da certi palpiti, da certi impulsi della vita delle città il senso più profondo) che all'indomani della Liberazione, la Giunta di Milano — come ho ricordato due anni fa nel discorso di celebrazione del ventennale della riapertura del teatro con il concerto di Toscanini — ha deliberato all'unanimità di fare della ricostruzione della Scala l'avanguardia e il simbolo della ricostruzione materiale e spirituale della città. Non c'era niente di occasionale in questa decisione: avevamo raccolto dentro di noi quello che era bello, puro, rivendicativo nel senso più alto e universale e abbiamo detto « mandiamo avanti la Scala » con questo significato: non soltanto di priorità cronologica, ma soprattutto di esigenza morale e di messaggio spirituale. Non vi leggerò il testo integrale della deliberazione della Giunta; comunque, se occorresse, esso è a disposizione di tutti coloro che lo desiderano.

Ed è certa un'altra cosa: la riapertura della Scala, un anno dopo il 25 aprile, non è stata un fatto di Milano, ma dell'Italia e, più ancora, di tutto il mondo civile. Un prodigio, questo, che non poteva avere un significato soltanto intrinseco all'orgoglio, all'ambizione della città. Non c'era che uno scheletro; in un anno, da questo scheletro, è rinata la Scala, come era sempre stata. Siamo andati persino a cercare, mi ricordo, nei boschi della Valtellina un legno speciale che, a quanto si diceva, era in grado di produrre speciali effetti acustici. Un anno dopo, dicevo, accadde il prodigio. Toscanini diresse il concerto verdiano e, nessuno l'ha dimenticato. C'erano altoparlanti per tutta la città. Erano tempi

difficili, economicamente, quelli, ma noi abbiamo sentito il dovere di essere prodighi. E alla Scala, quel giorno, c'era tutto il mondo civile: rappresentanti diplomatici, politici, sociali.

Cosa significa tutto questo? Che la Scala ha degli indiscussi attributi reali, che meritano di essere sottolineati e che si distinguono dagli attributi di ogni altro teatro. D'altronde è vero per i teatri quello che è vero per noi. Le persone nobili sono felici di riconoscere la statura superiore di qualcuno, non importa se appartenga allo stesso mondo ideologico. Si dovrebbe essere altrettanto felici di riconoscere la statura superiore di un teatro, quando questo riflette valori così alti della storia e dell'arte. E allora perché queste raccolte di firme, questi ordini del giorno che dicono cose ingiuste e certamente non meritate, né dal Senato, né dal Ministro, né dalla Commissione? La Scala è nella realtà, per i suoi attributi, in una posizione particolare, già riconosciuta in leggi precedenti, che nel presente disegno di legge viene semplicemente riaffermata, non perché le sia attribuito qualche cosa, ma riconosciuto un titolo che le va di diritto per la sua storia e per la verità.

Ma c'è di più. All'inizio della discussione al Senato si sono fatti alcuni riferimenti che sono importanti. Con la legge 26 febbraio 1928 — avrei preferito che questa legge recasse un'altra firma, ma ciò non toglie che sia una legge giusta — la Scala venne riconosciuta quale istituzione nazionale per l'arte lirica. È qualcosa di molto più importante, qualcosa che certo trascende il significato, nella lettera e nello spirito, del contestato articolo 7.

Ma, allora colleghi, di ogni parte politica e di ogni parte d'Italia — ed io vorrei che qui nessuno fosse insensibile a questo mio richiamo — come si può dire di un documento come questo che si tratta di una *discriminazione*? Noi abbiamo imparato, per questa parola, a soffrire insieme!

Abbiamo imparato che la discriminazione è fondata su titoli faziosi non sui titoli reali.

E, come si può ancora dire: che si tratta della creazione di un teatro nazionale a *detrimento* degli altri? Non si possono raccogliere passivamente espressioni come queste. Non sono giuste, non sono degne di noi. Detrimento, perché? Sarebbe come dire che i meriti possono mortificare qualcuno. È vero, lo possono, ma non possono mortificare se non la pigrizia e la mediocrità.

Ed allora, queste rivendicazioni sono un'altra volta sbagliate; dolorosamente sbagliate !?

Io non ho l'abitudine di usare le parole grosse, anzi ho l'abitudine di fare il contrario. Ma, pensate per un attimo a quel che c'è di iniquo in questa accusa di detrimento. Bisognerebbe, piuttosto, richiamare coloro i quali hanno sottoscritto il documento ad un'altra verità, autentica. La segnalazione della Scala nel testo dell'articolo 7, è fatta, prima di tutto, per la verità e, in secondo luogo, per l'esempio. E nessuno rimpianga di essere stimolato attraverso esempi di questo tipo ! Che sottintendono tanta fatica, tanta fede, tante speranze. Come io ebbi a dire l'indomani della Liberazione, nella Scala si è concentrato tutto lo spirito milanese, inteso come spirito, non già campanilistico, ma universale.

D'altra parte si è trattato, soltanto, del riconoscimento di una verità artistica e storica, dalla quale non deriva alcuna conseguenza pratica e tanto meno economica. Senonché, riflettendo su altre formulazioni della legge, ispirate assai bene anch'esse, mi rendo conto di una correlazione che, per la verità e stranamente, non è stata impegnata. Che cosa si dice all'articolo 27, quando si tratta, e santamente si tratta, perché è giusto, dei « teatri di tradizione » ? Si dice, guardate un po' : che i teatri di tradizione debbono essere tenuti *in particolare considerazione* o, quanto meno, che le stagioni organizzate dai teatri di tradizione devono essere tenute *in particolare considerazione* ! Perché, allora, nessun piccolo teatro, se pure importante, teatro di provincia non è insorto con lo stesso motivo ? Perché la tradizione, in democrazia, è un bene da salvare: e, anch'essa, fa storia, e allora perché tutto questo chiasso, tutto questo accanimento, per la Scala ? Per il particolare interesse della Scala nel mondo della musica ?

C'è qualcosa di più paradossale e lesivo dello stesso prestigio nazionale ?

Concludo con un atto di fede, anche in questa sede, nell'arte e nella musica. È vero che la musica di Verdi si è compenetrata in modo decisivo con lo spirito del nostro Risorgimento ? Tutto questo è accaduto casualmente ? O non risponde, invece, ad una spinta interiore determinata dal tempo e, soprattutto, dall'anima degli italiani ? Pensate: non c'è stato niente, nella storia italiana, che abbia così irresistibilmente e ispirativamente sostenuto le ragioni delle rivendicazioni nazionali che non la musica. Ecco perché tra le spese di uno Stato moderno e democratico, quelle per l'arte e la cultura devono avere un carattere assolutamente prioritario. Non c'è spesa,

al di fuori di quella del pane, che non sia più necessaria di questa, se è vero che lo spirito deve essere messo al di sopra delle esigenze materiali che non implichino la stessa possibilità di vivere.

Diceva Bacone che l'uomo è ciò che sa; uno dei maggiori pensatori ha detto che non solo l'uomo è ciò che sa, ma anche può ciò che sa ed ecco perché, onorevole Ministro, è così giusta anche la disposizione che riguarda le facilitazioni agli operai e agli studenti. A due categorie, cioè, che si trovano in una situazione economicamente più disagiata. Ma, anche a questo proposito, va ricordato che, dopo meno di un anno dalla sua ricostruzione, la Scala ha creato gli spettacoli per i lavoratori e per gli studenti.

La storia della Scala, dunque, è tale da dovere essere rivendicata da tutti gli italiani con orgoglio. Altro che la deprimente « discriminazione » ! Del resto che cosa ha detto, pochi mesi fa, il rappresentante di una grande nazione — non importa se d'altra ideologia — il Presidente Podgorny, quando ha visitato Milano e la Scala? Ecco le sue parole: « Parlo abbastanza dettagliatamente degli affari economici, però ciò non mi ha fatto dimenticare il più grande centro della cultura musicale, la Scala, nota in tutto il mondo, la cui visita ha lasciato in noi una impressione indimenticabile ». Perché non diciamo tutti insieme che nella Scala è la storia non di Milano, ma dell'Italia; più ancora, di tutto il mondo civile? E perché non riconosciamo unanimemente, che tutto questo trova la sua consacrazione nell'articolo 7 ?

Qui c'è l'Italia degli interessi economici; ma c'è, prima di tutto, l'Italia dello spirito: e nell'Italia dello spirito non possono esistere discriminazioni, ma soltanto doverosi riconoscimenti storici, artistici e civili.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. È per me difficile prendere la parola dopo l'onorevole Greppi che ha parlato con quella competenza e con quel cuore che non solo i milanesi ma tutti noi ben conosciamo.

Mi associo alle sue parole che sottolineano il valore particolare della « Scala » nella storia, nella cultura, nella spiritualità e nel patriottismo di Milano e dei primi esponenti del Risorgimento italiano già prima dei moti del 1848 cui ha fatto cenno l'onorevole Greppi.

Ricordo di aver sentito nella mia infanzia ricordare dall'avo materno (cittadino italiano di elezione per la scelta dei valori preminenti della libertà) il teatro della Scala,

il suo ridotto, i suoi parchi, il suo caffè come centro dei primi fermenti della insurrezione; come ritrovo di patrioti ribelli all'oppressione.

Non per campanilismo od orgoglio ma nel riconoscimento dei valori storici, morali e culturali che superano i limiti della città di Milano e dell'Italia e sono sentiti nel mondo intero, la prima giunta di Milano liberata ha fatto risorgere la Scala con Milano, anzi prima di Milano.

Mi si permetta a questo proposito di ricordare che non solo quella giunta ma le successive giunte comunali e provinciali hanno sentito la bellezza di questi valori ed hanno espresso la loro considerazione prioritaria nell'impegno finanziario e nei conseguenti sacrifici economici e di programmi. Io stessa, nella mia posizione di assessore provinciale, ho avuto attimi di esitazione quando tendevo ad avere più vaste possibilità di spesa facoltativa per le esigenze della sanità e dell'assistenza e mi sono posta il problema di chiedere qualche rinuncia ai contributi per le attività del massimo ente lirico e di altri teatri. Ho poi deciso in tranquillità di coscienza che la rinuncia poteva e doveva essere chiesta altrove nel campo ad esempio dei lavori pubblici. Ho sostenuto che a nulla serve fare magnifiche strade se per queste strade camminano malati, minorati e infelici; ho pensato che era bene lasciare intatte le possibilità di dare a molti, dopo la fatica di ogni giorno, la gioia, il sollievo dello spirito e l'elevazione culturale che l'arte tutta e la musica in particolare possono dare a tutti.

E veramente deludente che tanti si siano affannati in questi giorni a sollecitare la soppressione di un articolo che è lode per chi lo ha formulato. Non voglio in alcun modo, sottolineando la gloria del teatro posto nella mia città natale, fare del campanilismo ed assicuro che né in me né in altri commissari miei concittadini è alcuna anche lontana intenzione di sottovalutare l'alto valore artistico e sociale, l'opera meritoria e degnissima svolta da tutti gli altri enti lirici e concertistici italiani ai quali tutti va il merito di aver mantenuto alto il livello delle attività musicali e teatrali italiane nel solco delle migliori nostre tradizioni artistiche.

Nessuna *diminutio capitis* per alcuno dunque, ma solo un solidale plauso al vecchio teatro alla Scala carico di anni e ricco di opere ed alle amministrazioni che sinora con notevole sacrificio l'hanno sostenuto. Non voglio dire altro della Scala perché meglio di

me potrà certo parlarne un altro sindaco di Milano qui presente, l'onorevole Ferrari. Dal punto di vista generale voglio solo sottolineare alcune impostazioni del disegno di legge.

Mi duole di non essere completamente concorde col relatore onorevole Gagliardi per quanto riguarda l'apertura più vasta verso complessi ed artisti di nazionalità non italiana. È evidente che proprio per le caratteristiche dell'arte che ha per patria il mondo intero non può essere fatto un discorso di chiusura entro i confini nazionali, ma altro è spaziare verso il mondo, accogliere fra noi arte ed artisti di altre nazioni, altro è spingere questa disponibilità sino a danneggiare le possibilità ed i valori della nostra produzione lirica, dei nostri complessi musicali, dei nostri artisti e dei nostri enti lirici.

Raccomando poi che il ministro e le Commissioni competenti vigilino a che siano innanzitutto tutelati i criteri di ripartizione dei contributi prospettati dagli articoli 21 e 31 in modo che il diritto nasca innanzitutto dall'entità dell'attività soprattutto nei suoi aspetti sociali e di preparazione professionale di complessi ed artisti italiani, delle nuove leve cioè della lirica e del concertismo che sono vere anche se ignorate nel nostro popolo.

Esistono ancora infatti persone che hanno valori di personalità, doti vocali e musicali e capacità di composizione eccezionali e che restano nascoste ed inutilizzate per deficienza di mezzi e per la deleteria incidenza dei sistemi deteriori di « mediazione ».

Sottolineo pure la necessità di dare adeguato e selezionato spazio alla diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale e per la ripresa di prime esecuzioni di opere di altri secoli ma ridivenute attuali col mutare del gusto del pubblico. Occorre evitare che una qualsiasi produzione musicale cacofonica abbia solo, perché nuova, agevolazioni particolari. La commissione centrale per la musica e gli enti lirici e concertistici devono sollecitare l'espandersi della nuova produzione cosicché la scelta possa cadere su una abbastanza vasta rosa di elaborati presentati a concorso, tale da consentire l'inserimento di un « nuovo » che abbia reali valori e contenuti artistici e risponda al gusto non di pochi « filosofi della musica » ma del pubblico nel suo complesso.

Mi rallegro per l'appoggio riservato ai teatri di tradizione ai quali è promessa una particolare considerazione ai fini della organizzazione annuale delle « stagioni », ma sottolineo che nell'elenco mancano alcuni benemeriti teatri dotati di complessi stabili; per

l'effettivo sviluppo della lodevole attività di tali teatri e per l'azione capillare di sollecitazione dell'interesse dei cittadini verso la musica è necessaria però una garanzia di continuità degli interventi ed una più vasta possibilità di programmazione che superi i limiti della singola stagione. Naturalmente anche nei confronti di questi teatri il criterio del diritto all'agevolazione deve sorgere esclusivamente dal reale constatato valore artistico, dalla correttezza della gestione e dalla serietà dell'impegno.

**PRESIDENTE.** Ci sono altri che intendono parlare nella seduta di oggi?

**CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo.** Devo fare presente alla Commissione la situazione particolare in cui si trovano gli enti lirici, che attendono l'approvazione di questo disegno di legge per avere i necessari finanziamenti. Se l'approvazione fosse rimandata a dopo le ferie estive, si rischierebbe di mettere gli enti lirici in una situazione disperata, perché il Ministero non è più in grado di fare anticipazioni, che del resto sono già di per sé una irregolarità. Allo stato attuale gli enti lirici non sono neanche in grado di pagare le maestranze. Mi sembrerebbe quindi opportuno continuare nella discussione generale ed in questo senso rivolgo un invito alla Commissione, la quale in tal modo adempirebbe anche a quanto affermato, all'inizio dell'odierna discussione, dal Presidente onorevole Sullo.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge è pervenuto alla Camera dei deputati soltanto il 24 giugno; quindi nessuna colpa può essere attribuita alla Commissione, la quale anzi ha affrontato l'esame del disegno di legge con la massima sollecitudine possibile, non attendendo, tra l'altro, per l'inizio della discussione, neanche il parere delle altre Commissioni interessate. Inoltre faccio presente che il Presidente onorevole Sullo aveva affermato che, qualora la discussione generale non avesse potuto avere termine questa mattina, si sarebbe tenuta un'altra riunione della Commissione venerdì prossimo. Evidentemente quindi lo impegno della Commissione era quello di terminare il dibattito entro questa settimana. Pur rinviando ora il seguito della discussione a venerdì prossimo il nostro impegno resta ugualmente valido.

**GAGLIARDI, Relatore.** Sarebbe forse opportuno un accordo tra vari gruppi al fine di limitare il numero degli interventi.

**CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo.** Il mio intervento è stato determi-

nato soltanto dalla necessità di portare a conoscenza della Commissione l'urgenza del disegno di legge.

**BORSARI.** Vorrei fare una richiesta all'onorevole Ministro. Il nostro gruppo non ha affatto l'intenzione di protrarre oltre il necessario la discussione del disegno di legge e sarebbe lieto di arrivare ad una conclusione sollecita in questa sede, sempre che si possa giungere, ovviamente, alla felice soluzione di alcune questioni che abbiamo già prospettato. Se quindi l'onorevole Ministro potesse ora fornirci alcuni chiarimenti in ordine alle questioni che abbiamo sollevato, potremmo trarne le debite conseguenze che mi auguro tali da potere far giungere ad una rapida conclusione del dibattito.

**CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo.** In generale spetta al ministro rispondere agli interventi dopo che sia esaurita la discussione generale...

**PRESIDENTE.** Questa è la regola!

**CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo.** ...perché indubbiamente, i problemi che mi sono stati posti in sede di riunione preliminare, non sono problemi che tratta un solo gruppo, ma sono problemi sui quali tutti i gruppi hanno volontà e desiderio di esprimersi. Per quel che riguarda i principali, devo dire che l'atteggiamento del governo è noto anche dalle discussioni che si sono svolte al Senato. Siccome sono nate delle questioni, che del resto l'onorevole Greppi mi pare abbia riassunte, che hanno dato luogo ad esagerazioni polemiche, per cui si è parlato di discriminazione, mortificazione, ecc., debbo dire, a proposito dell'articolo 7, ribadire anzi, che esso non ha alcuna conseguenza di ordine pratico quanto alla distribuzione dei famosi 12 miliardi.

Circa l'entità della somma, non sono in grado di portare novità e promettere attualmente un aumento, perché questo eventuale aumento non dipende dal Ministro del turismo e dello spettacolo, ma dal ministro del tesoro che lo inquadra nella spesa generale dello Stato.

Devo poi far osservare che i 12 miliardi qui previsti sono la risultante di un balzo notevole della somma precedentemente prevista; aggiungo che questa cifra ha dovuto essere difesa di fronte alle esigenze create dalle alluvioni che hanno imposto al paese un peso più ingente per spese urgenti e indispensabili. Spero, anzi, che non succeda nulla e che essa non venga a trovarsi nuovamente in perico-

lo! Ma, fin quando la legge in esame non venga approvata quest'alea esiste sempre.

Per quanto riguarda la sovvenzione ai teatri di tradizione, ripeto qui quanto ho già detto al Senato: questo testo governativo è il primo nella storia della legislazione sul mondo musicale italiano che prenda in considerazione i teatri in questione. Per la prima volta! Nessuna altra proposta di legge ha mai considerato questo settore. Devo ripetere che mi sembra strano che, contro chi per la prima volta ha affrontato, credo in modo soddisfacente, questo problema, si rivolga la accusa di non aver preso in sufficiente considerazione questo settore! Ho detto anche, a proposito dell'articolo 27, che si stabilisce, nei confronti del teatro di tradizione, una quota di supero minimale, non massimale; che, però, se noi dovessimo accedere alla richiesta di stabilire una quota fissa, la conseguenza sarebbe duplice e in ognuno dei due casi negativa: primo, su un fondo che è fisso, anche se dipende dal gettito, attribuire ad alcuni significa togliere ad altri! Il che non è giusto, mi sembra, perché il desiderio della attività musicale si sta espandendo in tutto il paese; e, anche per ragioni extramusicali, cioè turistiche, non mi sembra opportuno che noi immobilizziamo questa cifra soltanto a favore dei teatri di tradizione, i quali, sotto la mia gestione, sono già passati a una cifra notevole, che naturalmente, come ministro, non posso non impegnarmi, mediante l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno, a mantenere quale è prevista. Secondo, come aspetto negativo della richiesta di stabilire una quota fissa, è che essa è in contraddizione con l'analoga richiesta di aumentare il numero dei teatri di tradizione. Perché è chiaro che se stabiliamo una quota fissa, i teatri già esistenti si opporrebbero all'aumento, mentre, invece, è già stato rilevato che alcuni hanno questo diritto al riconoscimento della qualifica di teatro di tradizione; per esempio, il « Donizetti » di Bergamo. E ce ne sono anche altri.

Spiegherò poi le ragioni per cui non sono stato favorevole, al Senato, all'estensione del numero di quelli previsti nella legge: perché quando si aprono gli elenchi nuovi, si sa come si comincia, ma non si sa come si finisce.

Viceversa, c'è un'apposita commissione centrale per la musica la quale dirà col suo giudizio quali sono quelli da considerare tecnicamente accettabili. Come pure potrà essere fatto in Parlamento.

\* D'altra parte, attribuire una quota fissa ai teatri di tradizione — scusatemi se questo lo ripeto di fronte a colleghi che fanno sempre professione di pessimismo! — significa bloccare tutto a favore di una sola parte d'Italia, perché voi potete facilmente considerare qual'è la distribuzione di questi teatri attualmente, per cui di essi ve ne sono soltanto due che appartengono all'Italia meridionale. Ora, se noi dovessimo immobilizzare una cifra fissa per i teatri già esistenti, da un lato blocchiamo i nuovi riconoscimenti anche a favore di quelli che già ne hanno il diritto, dall'altro concentriamo le sovvenzioni musicali in alcune determinate zone soltanto, che ne hanno sì il diritto, ma determineremmo l'impossibilità di sovvenire a richieste che sempre più numerose ci vengono da ogni parte d'Italia. Anche perché abbiamo a ciò legato la espansione turistica, attraverso spettacoli, ecc.

In queste condizioni mi pare impossibile acconsentire, anche da un punto di vista direi educativo, perché tutte queste categorie, prima contentissime, sino al momento di avere dei sovvenzionamenti da parte del Ministero del tesoro — meta considerata sino ad allora irraggiungibile — oggi invece si scatenano per ottenere una fetta più grossa. Quegli stessi teatri di tradizione che venivano a ringraziare per il promovimento che si era deciso di attuare, hanno ora scatenato una offensiva contro la stessa legge, come se li avessimo trascurati.

Bisogna tenere conto poi di tutto il Paese, anche se all'interno di questa considerazione vengono particolarmente valorizzati certi teatri che, ripeto, per la prima volta ottengono dalla legge un simile riconoscimento.

D'altra parte queste considerazioni sono di natura tale che, se accolte, ritarderebbero l'iter del provvedimento in un momento in cui esso rivela una urgenza particolare per la situazione in cui si trovano non solo gli enti lirici, ma tutta l'attività musicale.

Mentre posso anche arrivare a comprendere certe questioni di principio avanzate, magari in modo esagerato, su altri problemi, mi sembra che insistere sui teatri di tradizione — che, va detto ancora, è la prima volta che vengono riconosciuti — e insistere perché ad essi venga attribuita una fetta più grossa, a detrimento di altre attività, sia sommamente ingiusto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a venerdì 14 luglio.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1967

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Mengozzi ed altri:  
« Modifica all'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (3787):

Presenti . . . . .	29
Astenuti . . . . .	8
Votanti . . . . .	21
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amodio, Arnaud, Bisantis, Cattaneo Petrini Giannina, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Dieltl, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Miotti Carli Amalia, Rampa, Russo Spena, Semeraro, Servadei, Simonacci, Sullo.

*Si sono astenuti:*

Borsari, Gambelli-Fenili, Grimaldi, Jacuzzi, La Bella, Maulini, Pagliarani, Viviani Luciana.

*E in congedo:*

Bonea.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO